



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Obiettivi del Dipartimento

TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 – Organi del Dipartimento

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

Art. 4 – Consiglio di Dipartimento

Art. 5 – Afferenze al Dipartimento

Art. 6 – Convocazione, validità delle sedute e modalità di votazione

Art. 7 – Verbalizzazione delle sedute

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 9 – Comitato di coordinamento attività didattiche e scientifiche

Art. 10 – Responsabile amministrativo

Art. 11 – Responsabile delle funzioni didattiche

Art. 12 – Sezioni del Dipartimento

Art. 13 – Consigli di corsi di studio

Art. 14 – Corsi di studio interdipartimentali

Art. 15 – Presidente del Consiglio di corso di studio

Art. 16 - Corsi di dottorato

Art. 17 – Corsi di Master

Art. 18 – Procedure per le elezioni degli organi

Art. 19 – Sfiducia agli organi

TITOLO III – ATTIVITÀ

Art. 20 – Gestione dei fondi

Art. 21 – Valutazione ed autovalutazione

Art. 22 – Ricerca scientifica

Art. 23 – Partecipanti all'attività di ricerca del Dipartimento

Art. 24 – Modalità per l'ammissione degli studenti

Art. 25 – Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

Art. 26 – Prestazioni di ricerca in favore di terzi

Art. 27 – Centri di ricerca

Art. 28 – Relazioni con altre università e con enti di ricerca. Internazionalizzazione

Art. 29 – Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 30 – Approvazione del Regolamento e sue modifiche

Art. 31 – Disposizione di chiusura



TITOLO I – OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO

ART. 1

Obiettivi del Dipartimento

1. Il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti (DiAAA), di seguito denominato “Dipartimento”, è costituito da una comunità di docenti, ricercatori, ricercatori in formazione, studenti e personale tecnico-amministrativo. Esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e inoltre, finalizzate a tutte le funzioni rientranti nella propria competenza, per legge o per regolamento di Ateneo.
2. Il Dipartimento intende promuovere, coordinare e partecipare ad attività di ricerca e di didattica con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari/concorsuali di base, caratterizzanti, e affini/integrativi delle classi di laurea/laurea magistrale/ciclo unico che affrontano tematiche relative alla scienza dei sistemi agrari, agro-ambientali ed alimentari (L2, L25, L26, L32, L38, LM7, LM60, LM61, LM69, LM70, LM73, LM86 ed affini) ed in particolare produzione, trasformazione, difesa, tecnologie, biotecnologie, ingegneria, gestione, salubrità, benessere, sicurezza e sostenibilità delle produzioni.
3. Il Dipartimento promuove, coordina e partecipa ad attività di ricerca nazionali ed internazionali e ad attività didattiche e formative nell'ambito delle seguenti aree: Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Area 01 Scienze matematiche, Area 02 Scienze Fisiche, Area 03 Scienze Chimiche, Area 05 Scienze Biologiche, Area 09 Ingegneria Industriale e dell'Area 12 per il settore concorsuale 12E3 Diritto dell'economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari e/o, comunque nell'ambito delle aree affini finalizzate al progresso delle conoscenze ed all'innovazione delle scienze agrarie, agro-ambientali, alimentari, zootecniche, forestali, chimiche, biotecnologiche, economico-giuridiche e dell'ingegneria.
4. Il Dipartimento ispira la sua azione al rispetto dei principi di collegialità, sussidiarietà, solidarietà e pari dignità. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
5. Il Dipartimento è centro di spesa al quale, secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.
6. Il Dipartimento ha come obiettivo il miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza delle attività didattiche, formative e di ricerca e dei servizi ad esse correlate, e ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240 e in accordo con quanto stabilito dall'Ateneo avvia:
 - a) l'adozione di un sistema per l'accreditamento iniziale e periodico della struttura e dei corsi di studio;
 - b) l'adozione di un sistema per la valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
 - c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca.



TITOLO II – STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

ART. 2

Organi del Dipartimento

- 1 Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
- 2 Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni secondo quanto previsto nell'art. 29 dello Statuto.

ART. 3

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede, regolandone lo svolgimento, il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente;
 - f) predispose, coadiuvato dall'amministrazione e dagli altri organi dipartimentali, una relazione sulle attività proprie del Dipartimento, secondo le norme legislative e regolamentari.
2. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è definito nello Statuto.
3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore e la definizione dell'elettorato attivo sono specificate nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del Direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice-direttore.
7. Il Direttore è coadiuvato, per le procedure e gli adempimenti di carattere contabile, finanziario e amministrativo, da un Responsabile amministrativo (RA), e per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale (RDG).



8. Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, predispone la documentazione prevista nel Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo.
9. Il Direttore, nel caso in cui non sia possibile la convocazione del Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto al successivo art. 6, può emanare provvedimenti d'urgenza che saranno ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 4

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva il Regolamento di Dipartimento;
 - b) approva il programma triennale delle attività didattiche e scientifiche;
 - c) propone autonomamente, o congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio;
 - d) può richiedere l'istituzione di Consigli di corsi di studio o di strutture didattiche;
 - e) approva annualmente il Manifesto degli studi, acquisito il parere dei Consigli dei corsi di studio ove istituiti;
 - f) procede all'attivazione ed alla disattivazione degli insegnamenti previsti secondo quanto presente negli ordinamenti dei corsi di studio ed affida gli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato. Assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - g) attribuisce i compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato, acquisito il parere dei Consigli di corso di studio, garantendo il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici ed assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;
 - h) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria, acquisito il parere dei Consigli di corso di studio;
 - i) organizza corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;
 - j) formula proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - k) organizza, su parere favorevole del Senato Accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;
 - l) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche;
 - m) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei docenti per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato;



- n) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
 - o) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;
 - p) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;
 - q) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
 - r) approva i contratti di collaborazione, ai fini della ricerca, con il personale esterno;
 - s) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - t) su proposta del Direttore, il Consiglio delibera la delega di talune attività, anche in relazione a specifiche richieste dell'Ateneo, ad unità scelte tra il personale del Dipartimento. Le deleghe hanno una durata massima di tre anni e possono essere rinnovate. Il divieto di cumulo di cariche non trova applicazione nel caso in cui un docente sia stato delegato per una delle suddette attività.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi del Dipartimento.

ART. 5

Afferenze al Dipartimento

1. Le richieste di afferenza, sia in caso di nuova nomina sia di provenienza da altra struttura dell'Università degli Studi del Molise, saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. Il Consiglio, valutata l'affinità dei settori di ricerca/area di appartenenza dei richiedenti con quelli propri del Dipartimento e tenuto conto della congruenza con i percorsi formativi del Dipartimento, nonché la adeguata disponibilità di spazi e risorse, delibera in merito alla domanda di afferenza. La delibera è assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, così come previsto nello Statuto. Qualora esistano problemi connessi alla disponibilità delle strutture o per altre cause validamente motivate, il Consiglio di Dipartimento può esprimere motivato parere non favorevole alla richiesta di afferenza.
2. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.



3. La richiesta di revoca dell'afferenza va presentata al Dipartimento entro il 30 giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dall'anno accademico successivo.

ART. 6

Convocazione, validità delle sedute e modalità di votazione

1. Per la convocazione del Consiglio di Dipartimento, della Commissione paritetica docenti-studenti, dei Consigli di corso di studio (di seguito denominati indistintamente "Collegio"), il Direttore/Presidente (di seguito denominati indistintamente "Presidente") convoca l'adunanza ogni volta che lo ritenga necessario o quando gli venga formalmente e per iscritto richiesto da più di un terzo dei membri del Collegio stesso, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che ha provveduto a redigere. In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente la convocazione è disposta dal Decano tra i professori di ruolo del Collegio.
2. La cadenza programmata delle sedute ordinarie del Consiglio di Dipartimento non potrà essere inferiore a sei nel corso di un anno.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da discutere, deve essere comunicato ai membri del Collegio prima e non oltre il termine, derogabile soltanto in casi di comprovata urgenza, di cinque giorni dallo svolgimento della riunione mediante invio per posta elettronica all'indirizzo-mail assegnato in via istituzionale dall'Ateneo, a meno che il componente non abbia indicato un indirizzo diverso alla Segreteria del Dipartimento.
4. È ammessa la convocazione d'urgenza del Collegio. Della stessa verrà data notizia ai componenti degli organi collegiali, considerato il carattere di urgenza, per via telematica entro e non oltre 24 ore dallo svolgimento della riunione. Il relativo avviso di convocazione dovrà specificare il carattere di urgenza.
5. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con punti aggiuntivi comunicandoli a tutti gli aventi diritto, nei tempi e nei modi previsti per le convocazioni d'urgenza.
6. Le riunioni degli organi collegiali sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere, comunque, inferiore ai due quinti degli aventi diritto. Le deliberazioni, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le delibere, salvo sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto o dal Regolamento di Ateneo, vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 1/3 dei presenti con voto deliberativo.
8. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Collegio opera in configurazioni ristrette secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento generale di Ateneo e dalla normativa vigente.
9. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee al collegio al solo fine di illustrare argomenti specifici attinenti all'ordine del giorno.
10. I componenti che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi per alzata di mano; il Presidente dà loro la parola nell'ordine di iscrizione. Nello svolgimento degli



interventi i consiglieri sono tenuti ad attenersi all'argomento in esame e hanno diritto, di norma, ad un intervento della durata massima di cinque minuti ed, eventualmente, ad una successiva replica o chiarimento della durata di due minuti.

11. Le delibere sono pubbliche e, per la loro consultazione, si applicano le norme in materia di diritto di accesso.

ART. 7

Verbalizzazione delle sedute

1. Delle adunanze dei Collegi viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante – o suo sostituto in caso di assenza o impedimento - in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici del Dipartimento. Copia del verbale viene trasmessa ai competenti organi preposti alle attuazioni delle delibere secondo quanto previsto da norme e regolamenti vigenti.

ART. 8

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
 - b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;
 - d) attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - e) la Commissione, in ottemperanza all'art. 13 del D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 (accreditamento e valutazione delle Università), redige una relazione annuale che contiene le proprie valutazioni e le proposte nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Presidio della Qualità, al Nucleo di valutazione interna e al Senato Accademico;
 - f) la Commissione nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUACdS, dei risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e di tutte le altre fonti di rilevamento disponibili istituzionalmente.
2. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati nel Dipartimento ed eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La Commissione è convocata dal Presidente con le modalità indicate nell'art. 6 del presente Regolamento. Delle adunanze della Commissione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.



5. La Commissione associa la propria Relazione annuale alle SUA-Cds a cui si riferisce e la pubblica con le modalità informatiche previste.
6. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

ART. 9

Comitato di coordinamento attività didattiche e scientifiche

1. Il Comitato di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche (di seguito denominato: “Comitato”) è costituito dal Direttore del Dipartimento, dal Vice-direttore, dai Presidenti dei Consigli di corso di studio, dai Coordinatori dei Corsi/Scuole di dottorato di ricerca, dal Presidente della Commissione paritetica, dal delegato del Dipartimento alla ricerca (se designato) e dai rappresentanti del Dipartimento nel Centro interdipartimentale con autonomia di gestione.
2. Il Comitato ha compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento, coadiuva il Direttore nelle decisioni in ordine agli indirizzi e alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita tutte le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio.
3. Alle riunioni del Comitato, per specifiche e definite questioni, possono essere invitate a partecipare persone esterne allo stesso. Il Comitato può delegare ad altri la predisposizione di documenti o quanto altro sia utile alla propria attività.

ART. 10

Responsabile amministrativo

1. Al Responsabile amministrativo del Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore generale e del Direttore di Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
 - a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative all’organizzazione di corsi, convegni e seminari, ove corsi, convegni e seminari siano di competenza del Dipartimento;
 - b) predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria e patrimoniale del Dipartimento, nonché di quelli a consuntivo;
 - c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili; effettua i relativi controlli ed assume la responsabilità dei conseguenti atti, compresi quelli a rilevanza esterna;
 - d) organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale amministrativo e al personale tecnico impiegato in attività di interesse generale del Dipartimento, d’intesa con il Direttore;
 - e) partecipazione alle sedute del Consiglio con le funzioni di cui agli articoli che precedono;
 - f) il Responsabile amministrativo è tenuto a dare esecuzione alle direttive dell’Amministrazione centrale per quanto riguarda sia gli aspetti gestionali da adottarsi nell’attività di amministrazione del Dipartimento, sia la trasmissione delle informazioni amministrative e gestionali agli uffici dell’Amministrazione centrale;
 - g) in caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da altro personale tecnico-amministrativo opportunamente nominato.



ART. 11

Responsabile delle funzioni didattiche

Il Responsabile delle funzioni didattiche ha funzioni di supporto nell'organizzazione delle attività didattiche del Dipartimento, relazionandosi con la Segreteria di Dipartimento, con la Segreteria Studenti e con gli uffici dell'Amministrazione. Cura la tenuta degli atti e dei documenti dei Consigli di corso di studio e assiste il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di corso di studio nelle loro funzioni.

ART. 12

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi, previa apposita delibera del Consiglio che ne specifica i compiti, in Sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei. La istituzione di ogni singola Sezione richiede l'afferenza di almeno otto docenti.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativo-contabile, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionali ai rispettivi ambiti di ricerca. Le sezioni sono rinnovate ogni triennio.
3. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
4. Tra i docenti afferenti alla Sezione viene designato un "Coordinatore" della Sezione in carica per tre anni con compiti organizzativi delle attività scientifiche e didattiche svolte nell'ambito delle Sezioni.
5. Le decisioni della Sezione devono essere assunte con la maggioranza dei componenti. Delle adunanze della Sezione viene redatto, a cura del Segretario verbalizzante, un verbale che, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento.
6. Al termine di ogni anno accademico, la Sezione deve sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e un piano preventivo per l'anno successivo. La valutazione dell'attività svolta sarà effettuata dal Consiglio di Dipartimento alla fine del mandato del coordinatore sulla base di una relazione di sintesi finale del coordinatore e delle relazioni presentate nel tempo. Entro il 30 novembre, dell'anno successivo alla presentazione di sintesi da parte del Coordinatore, il Consiglio di Dipartimento delibererà circa il proseguimento dell'attività della Sezione.

ART. 13

Consigli di corsi di studio

1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale è costituito un Consiglio di corso di studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente. I compiti del Consiglio di corso di studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di corso di studio è costituito dai docenti e ricercatori dell'Ateneo titolari degli insegnamenti curriculari che svolgono attività didattica nel corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti.



3. Ogni Consiglio di corso di studio elegge, tra i docenti di ruolo del Dipartimento a cui afferisce il corso di studio, un Presidente. Le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
5. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento, ha la vigilanza sulle attività del corso di studio. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni e non può essere rinnovato più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere un ulteriore mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
6. Il Consiglio di corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento:
 - a) l'ordinamento didattico ed il regolamento didattico del corso di studio;
 - b) la copertura degli insegnamenti mediante affidamenti interni, affidamenti esterni ed, eventualmente, contratti;
 - c) l'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti;
 - d) l'affidamento degli insegnamenti ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato;
 - e) la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - f) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori a tempo determinato;
 - g) la programmazione ed il coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;
 - h) corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative.
7. Il Consiglio di corso di studio propone al Consiglio di Dipartimento il calendario delle lezioni, il prospetto del ricevimento studenti e il calendario degli esami di sua competenza. Inoltre lo stesso Consiglio provvederà a redigere il calendario degli esami per i corsi di studio disattivati e affini da proporre al Consiglio di Dipartimento.
8. Il Consiglio di corso di studio delibera in merito alle richieste avanzate dagli studenti. Lo stesso Consiglio di corso di studio potrà essere chiamato a deliberare, per affinità, anche per le richieste di studenti iscritti a corsi di studio disattivati.
9. Il Consiglio di corso di studio nomina la Commissione stage e tirocini che sarà costituita da due docenti e dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale o suo delegato.
10. Il Consiglio può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi, stabilendone la composizione in numero dispari di membri, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento e quelle che disciplinano i loro rapporti con il Consiglio e con il Presidente.
11. Le regole per il funzionamento e la verbalizzazione sono quelle riportate all'art. 6 e 7 del presente Regolamento.
12. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile delle funzioni didattiche.

ART. 14

Corsi di studio interdipartimentali



1. Il Dipartimento può partecipare a corsi di studio interdipartimentali che nascono da un progetto culturale interdisciplinare e vedono la partecipazione di due o più Dipartimenti.
2. Il Senato Accademico individua, fra i Dipartimenti partecipanti, il Dipartimento referente presso cui ha sede amministrativa il corso di studio.
3. I compiti del Consiglio di corso di studio interdipartimentale sono quelli disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle norme in materia per i Consigli di corso di studio.
4. Un apposito Regolamento del corso di studio interdipartimentale, predisposto dal Consiglio di corso di studio sarà sottoposto all'approvazione dei Dipartimenti partecipanti.

ART. 15

Presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio di corso di studio (di seguito Consiglio);
 - b) convoca e presiede il Consiglio, regolandone lo svolgimento, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) vigila, nell'ambito del Consiglio, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;
 - d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Consiglio;
 - e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa, legale e amministrativa, vigente;
 - f) può designare fra i professori del Consiglio un Vice-presidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; se designato il Vice-presidente assume il ruolo di Segretario verbalizzante;
 - g) coadiuva il Direttore del Dipartimento in tutte le funzioni previste nel Regolamento didattico di Ateneo;
 - h) il Presidente è coadiuvato, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, dal Responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale e per quanto di competenza dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso cui ha sede amministrativa il corso di studio;
 - i) su proposta del Presidente, il Consiglio può ratificare deleghe per talune attività, anche in relazione a specifiche richieste dell'Ateneo, a tutti i componenti del Consiglio. Le deleghe hanno una durata massima di tre anni e possono essere rinnovate. Il divieto di cumulo di cariche non trova applicazione nel caso in cui un docente sia stato delegato per una delle suddette attività.
2. Le modalità di elezione sono quelle previste nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 16

Corsi di dottorato

1. Il Dipartimento può chiedere nell'ambito dei propri obiettivi (art.1) l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca secondo le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. I corsi di dottorato possono altresì essere costituiti da consorzi tra università e tra consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali di alta qualificazione.
3. Il Dipartimento può essere sede amministrativa di corsi/scuole di dottorato.



4. Le modalità di funzionamento e le competenze del collegio dei docenti sono definiti nei regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente. Il Corso di dottorato può dotarsi di apposito regolamento.

ART. 17

Corsi di Master

1. Il Dipartimento può chiedere nell'ambito dei propri obiettivi (art.1) l'istituzione di corsi di Master di 1° e 2° livello, secondo le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. I corsi di Master possono altresì essere costituiti da consorzi tra università e tra consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali di alta qualificazione.
3. Il Dipartimento può essere sede amministrativa di corsi di Master.
4. Le modalità di funzionamento e le competenze del collegio dei docenti sono definiti nei regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente. Il Corso di Master può dotarsi di apposito regolamento.

ART. 18

Procedure per le elezioni degli organi

1. Le procedure per le elezioni degli organi sono quelle previste nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 19

Sfiducia agli organi

1. Ai rispettivi Collegi possono essere presentate mozioni di sfiducia motivate nei riguardi del Direttore, del Presidente del Consiglio di corso di studio e di tutte le altre cariche elettive o di nomina ratificate nel Consiglio.
2. Le mozioni di sfiducia possono essere presentate da 1/3 dei membri del Consiglio.
3. Le mozioni di sfiducia devono essere discusse in una riunione straordinaria del Consiglio convocata appositamente dal Direttore, nel caso di mozione di sfiducia nei riguardi del Direttore dal Decano del Dipartimento, con preavviso di almeno 10 giorni non festivi, secondo il calendario accademico, dalla data di acquisizione al protocollo del Dipartimento a cura dei proponenti e controfirmata dal Direttore.
4. La mozione di sfiducia, se approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, comporta le dimissioni immediate dell'organo investito.
5. Il Consiglio decide di procedere alle nuove elezioni subito o comunque entro 30 giorni non festivi secondo il calendario accademico.

TITOLO III – ATTIVITÀ

ART. 20

Gestione dei fondi



1. Le modalità di gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i relativi limiti di spesa sono definiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo e dalla normativa vigente.

ART. 21

Valutazione ed autovalutazione

1. Le modalità e le competenze relative alla valutazione ed autovalutazione da adottare all'interno della struttura dipartimentale saranno definite in apposito Regolamento in accordo con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ateneo.

ART. 22

Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari *sub* art. 1., operando secondo criteri che valorizzino il merito e l'internazionalizzazione.

ART. 23

Partecipanti all'attività di ricerca del Dipartimento

1. Partecipano all'attività di ricerca del Dipartimento ed hanno, quindi, accesso alle strutture dipartimentali nel rispetto delle norme regolamentari:
 - a) il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo afferente al Dipartimento;
 - b) il personale che prende parte ufficialmente a progetti di ricerca e a convenzioni stipulate dal Dipartimento;
 - c) i soggetti titolari di una borsa di studio;
 - d) i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca;
 - e) i laureandi, i tirocinanti e gli studenti che, fatta espressa richiesta al Direttore del Dipartimento, siano stati ammessi dal Consiglio di Dipartimento a seguire, per l'anno in corso, il programma di ricerca vistato dal docente Tutor;
 - f) i laureati che, previa stipula di una apposita polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, siano stati autorizzati a seguire specifiche attività;
 - g) studiosi, visitatori italiani o stranieri che abbiano presentato motivata richiesta al Direttore del Dipartimento il quale può concedere il nulla-osta dopo adeguate valutazioni.
2. I partecipanti all'attività di ricerca indicati ai punti e), f), e g), devono essere seguiti da un docente afferente al Dipartimento.

ART. 24

Modalità per l'ammissione degli studenti

1. Hanno titolo ad avanzare richiesta di ammissione a partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento gli studenti regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi del Molise. Le domande vengono esaminate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Ateneo.

ART. 25



Collaborazione con le strutture didattiche e relazioni interdipartimentali

1. Il Dipartimento concorre, per quanto di competenza e con l'ausilio del Responsabile delle funzioni didattiche, in collaborazione con le strutture didattiche di Ateneo indicate dallo Statuto, all'attività didattica degli insegnamenti tenuti dagli afferenti al Dipartimento medesimo.

ART. 26

Prestazioni di ricerca in favore di terzi

1. Il Dipartimento, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, può effettuare attività di ricerca e di consulenza a carattere scientifico su specifiche tematiche di propria competenza, a favore di istituzioni pubbliche e di enti privati, compatibilmente con le proprie funzioni istituzionali, previa stipula di apposite convenzioni, approvate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. Il Dipartimento, ai sensi delle norme statutarie, può stipulare contratti con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo e il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione dei risultati di ricerca.

ART. 27

Centri di ricerca

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l'adesione a Centri interdipartimentali di ricerca, come previsto nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

ART. 28

Relazioni con altre università e con enti di ricerca. Internazionalizzazione

1. Il Dipartimento, coerentemente con i propri obiettivi formativi, scientifici e di ricerca, instaura rapporti di collaborazione, anche volti allo svolgimento di stage e tirocini di studenti e laureati, con istituzioni pubbliche, ordini professionali, imprese e organizzazioni imprenditoriali, nonché con università ed enti di ricerca anche attraverso la partecipazione a strutture consortili o a rapporti di cooperazione con Fondazioni e Enti, laddove coerenti e funzionali rispetto ai propri obiettivi istituzionali e sulla base di criteri di trasparenza.
2. Il Dipartimento intraprende tutte le iniziative volte a rafforzare le relazioni internazionali, nel campo della ricerca e della didattica, con particolare riguardo ai programmi europei in vigore nel settore della didattica e della ricerca.

ART. 29

Diffusione dei risultati della ricerca e pubblicazioni

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.



2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti o dagli stessi coordinate o dirette, impiegando adeguate procedure di valutazione della qualità delle stesse.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 30

Approvazione del Regolamento e sue modifiche

1. L'approvazione del presente Regolamento e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

ART. 31

Disposizione di chiusura

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi del Molise.

Emanato con D.R. n. 1178 del 19 dicembre 2012

